COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELLA STABILITÀ FINANZIARIA, DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL'UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

Bruxelles, 8 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'ASSICURAZIONE E DELLA RIASSICURAZIONE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato[1] preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")[2]. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"[3].

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dei contraenti e degli altri portatori di interessi sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme dell'Unione nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione (in particolare la direttiva Solvibilità II[4] e la direttiva sulla distribuzione assicurativa[5]) che disciplinano le attività di assicurazione e di riassicurazione in tutta l'Unione, la protezione dei contraenti e la distribuzione dei prodotti assicurativi non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

---

1 I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

2 A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

3 Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

4 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), GU L 355 del 17.12.2009, pag. 1.

5 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (direttiva IDD) (GU L 6 del 2.2.2016, pag. 19).

1. AUTORIZZAZIONI

- Le imprese di assicurazione del Regno Unito non beneficeranno più dell'autorizzazione, concessa ai sensi della direttiva Solvibilità II[6], a fornire servizi nell'Unione (esse perderanno il cosiddetto "passaporto dell'UE") e saranno imprese di assicurazione di un paese terzo. Ciò significa che tali imprese di assicurazione non saranno più autorizzate a fornire servizi nell'Unione, nemmeno attraverso le vendite online[7], sulla base delle autorizzazioni di cui dispongono attualmente.

- Le succursali delle imprese di assicurazione del Regno Unito nell'Unione saranno succursali di imprese di assicurazione di un paese terzo. Per continuare a operare esse avranno bisogno dell'autorizzazione nello Stato membro in cui svolgono l'attività e dovranno soddisfare le condizioni di cui all'articolo 162 della direttiva Solvibilità II. L'autorizzazione di una succursale tuttavia non conferisce il diritto di esercitare l'attività in tutti gli Stati membri dell'Unione, ma solo negli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione.

- Le imprese figlie dell'UE-27 (società aventi personalità giuridica distinta stabilite nell'UE-27 – cioè nell'Unione europea senza il Regno Unito - e controllate da imprese di assicurazione stabilite nel Regno Unito o affiliate ad esse) possono continuare a operare come imprese di assicurazione unionali sulla base della loro autorizzazione nello Stato membro dell'Unione in cui hanno la sede, purché rispettino le norme dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la governance, la gestione del rischio e l'esternalizzazione[8].

- Le imprese di riassicurazione del Regno Unito dovranno soddisfare, per le loro attività nell'Unione, le condizioni stabilite dallo Stato membro dell'Unione in cui svolgono l'attività. Tali condizioni non possono essere più favorevoli di quelle applicabili alle imprese di riassicurazione dell'Unione[9], ma potrebbero essere meno favorevoli e differire da uno Stato membro dell'Unione all'altro: ad esempio, gli Stati membri sono liberi di imporre al riassicuratore del paese terzo l'impegno di attività o lo stabilimento di una succursale. Ciò non pregiudica l'eventuale decisione di equivalenza che potrà essere adottata dall'Unione[10], in

---

6 Articolo 14 della direttiva Solvibilità II.

7 Capo 8, sezioni I e II, della direttiva Solvibilità II.

8 Cfr. anche gli orientamenti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per le autorità nazionali competenti sui principi di autorizzazione e vigilanza nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BOS-17-141%20Opinion_Supervisory_Convergence.pdf).

9 Articolo 174 della direttiva Solvibilità II.

10 Articolo 172 della direttiva Solvibilità II.

base alla quale i contratti di riassicurazione conclusi con imprese aventi sede nel paese terzo devono essere trattati dagli Stati membri dell'Unione al pari dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della direttiva Solvibilità II.

2. CONTRATTI ASSICURATIVI

- Continuità contrattuale: la perdita dell'autorizzazione unionale può pregiudicare la capacità delle imprese di assicurazione del Regno Unito di continuare a rispettare determinati obblighi e a svolgere determinate attività e di assicurare la continuità del servizio per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data del recesso[11]. La direttiva Solvibilità II impone alle imprese di adottare misure volte a garantire la continuità del servizio dei contratti. A tal fine, le imprese dovrebbero valutare l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sulle loro operazioni e sui loro portafogli di contratti e individuare e dovrebbero, anche in cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza nazionali, individuare e attenuare i rischi[12].

3. ALTRI ASPETTI

- Comunicazione di informazioni: a norma degli articoli da 183 a 186 della direttiva Solvibilità II e degli articoli da 17 a 25 della direttiva (UE) 2016/97, i contraenti/clienti dovrebbero essere informati in merito all'impatto che il recesso del Regno Unito dall'Unione potrebbe avere sui loro diritti e sulla prestazione dei servizi assicurativi, in particolare in ragione della perdita imminente dell'autorizzazione unionale da parte dell'impresa di assicurazione/dell'intermediario.

- Vigilanza di gruppo: le imprese di assicurazione e di riassicurazione che operano nell'Unione ma che fanno parte di un gruppo la cui impresa madre è registrata nel Regno Unito saranno soggette, in assenza della vigilanza equivalente[13], alle disposizioni della direttiva Solvibilità II che conferiscono alle autorità di vigilanza dell'Unione il potere di imporre il requisito di solvibilità di gruppo a livello mondiale o di applicare altri metodi intesi a garantire una vigilanza

---

[11] Anche in considerazione delle norme nazionali applicabili.

[12] Cfr. l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva Solvibilità II. Cfr. anche il parere dell'EIOPA del 21 dicembre 2017 sulla continuità del servizio nel settore assicurativo in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea: https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/2017-12-21%20EIOPA-BoS-17-389_Opinion_on_service_continuity.pdf

[13] In assenza della vigilanza equivalente di cui all'articolo 260 della direttiva Solvibilità II.

adeguata a livello di gruppo, compresa la creazione di una società di partecipazione avente sede nell'Unione[14].

Tutti i modelli interni a livello di gruppo che coprono un gruppo del Regno Unito operante nell'Unione e che sono stati approvati dall'autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito prima della data del recesso non saranno più riconosciuti nell'Unione a decorrere dalla data del recesso; per tali modelli sarà pertanto necessario presentare una nuova domanda e ricevere l'approvazione di un'autorità di vigilanza dell'UE-27. Restano validi tutti i modelli interni a livello di entità utilizzati dall'impresa figlia di un'impresa di assicurazione del Regno Unito stabilita in uno degli Stati membri dell'UE-27 e approvati dall'autorità di vigilanza di detto Stato membro.

- Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati nel Regno Unito non beneficeranno più dei diritti conferiti dalla registrazione ai sensi della direttiva (UE) 2016/97[15] e pertanto non potranno più esercitare l'attività nell'Unione europea sulla base della registrazione nel Regno Unito.

Il sito web della Commissione sulle assicurazioni e le pensioni (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions_en) fornisce informazioni generali sulle attività di assicurazione e di riassicurazione. Tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni, laddove necessarie.

Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

[14] Articolo 262 della direttiva Solvibilità II.

[15] Articolo 3 della direttiva (UE) 2016/97.